

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1174/2003 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, terzo comma, l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) All'articolo 20 del regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2002 ⁽⁴⁾, sono stati constatati alcuni riferimenti inesatti nelle disposizioni relative alla riesportazione dei prodotti come tali o condizionati localmente.
- (2) L'allegato del regolamento (CE) n. 20/2002 fissa le quantità massime annuali di prodotti trasformati che possono essere oggetto di esportazioni e di spedizioni tradizionali dalle isole Canarie. È necessario modificare taluni codici NC dei prodotti figuranti in tale allegato per conformarsi alle definizioni dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 ⁽⁶⁾. A fini di chiarezza, occorre sostituire integralmente il summenzionato allegato del regolamento (CE) n. 20/2002.

(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 20/2002.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 20/2002 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 20,
 - a) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
«c) i prodotti di cui alla lettera b) non possono beneficiare di una restituzione all'esportazione;»;
 - b) il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:
«e) i prodotti di cui alla lettera d) possono beneficiare di una restituzione all'esportazione;».
- 2) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.
⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.
⁽³⁾ GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 177 del 6.7.2002, pag. 3.
⁽⁵⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.